

Il disegno di legge **Collegato Lavoro 2024** rende il rapporto di lavoro ancora più **precario e instabile**

Regole più semplici sulla somministrazione

Con questo intervento le aziende potranno privilegiare il lavoro in somministrazione a scapito di rapporti di lavoro più duraturi e consolidati.

Sono previste semplificazioni amministrative nell'attivazione di contratti somministrati. Se ne estende l'utilizzo prevedendo la possibilità di derogare oltre il 30% dei limiti in caso di assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).

Lavoro stagionale

Si ampliano le possibilità di ricorso al contratto stagionale.

Infatti oltre ai cosiddetti "stagionali" individuati dal decreto del 1963, si amplia la stagionalità anche per:

- le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno,
- le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dal CCNL.

Apprendistato duale

Si prevede un canale unico nell'attivazione del contratto di apprendistato, sarà possibile trasformare l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, prolungandone la durata e le condizioni retributive di ingresso dell'apprendista, penalizzandolo.

Si ampliano i relativi sgravi contributivi per l'azienda.

Estensione della Flat TAX

Si introduce il regime forfettario per le partite IVA che operano nei confronti di datori di lavoro e una revisione delle cause che escludono l'applicazione della flat tax.

In particolare, sarà possibile l'applicazione della agevolazione per i c.d. contratti misti (contratti di lavoro che, oltre ad una quota di prestazione subordinata, prevedono lo svolgimento contestuale di attività di lavoro autonomo). L'intervento indebolisce tutele e stabilità dei rapporti di lavoro.

Assenza ingiustificata del lavoratore / dimissioni volontarie

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione.

Il rapporto non si intende risolto "se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

L'onere della prova a carico del lavoratore non è più nei confronti del datore di lavoro ma va attivato nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro generando maggiori inasprimenti per il lavoratore e maggiore mano libera sui licenziamenti da parte datoriale.

LA FLAI CGIL È PER IL LAVORO STABILE, DIGNITOSO, TUTELATO E SICURO. PER QUESTO DICIAMO NO AL DDL COLLEGATO LAVORO

PER CONTRASTARE LA PRECARIETÀ DEL LAVORO VOTA NEL 2025 AL **REFERENDUM POPOLARE** INDETTO DALLA CGIL PER CANCELLARE **LEGGI SBAGLIATE** CHE PEGGIORANO LE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DELLE PERSONE.

